



# COMUNE DI POSITANO

## Provincia di SALERNO

**COPIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 29.12.2017

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10.05** nella sala consiliare della Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 14784 in data 21.12.2017, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	8 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	9 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	10-VESPOLI LUCA	Assente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	11-MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	12-MILANO GIUSEPPE	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	13-COCCORULLO MANUELA	Presente
7- DI LEVA ANTONINO	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: Vespoli Luca)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A e B;

**PREMESSO** che l'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

**RILEVATO** che, ai sensi del medesimo articolo 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

**VISTO** l'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208;

**CONSIDERATO** che il Comune di Positano, a seguito della consistente riduzione dei trasferimenti statali/regionali e del fondo di solidarietà comunale ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che, pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

**RILEVATO**, altresì, che il Comune di Positano rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale e, pertanto, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie;

**RITENUTO**, pertanto, sentite ed informate anche, con nota prot. n. 14516 del 14.12.2017, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, fissandone al primo aprile 2018 la decorrenza dell'applicazione e, quindi, in data posteriore al sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 27.07.2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni

tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

**DATO ATTO** che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere, in questa sede, all'istituzione nel Comune di Positano dell'imposta di soggiorno ed all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

**VISTO** l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

**ACQUISITO**, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 1 del 22.12.2017 (prot. n. 14855 del 22.12.2017), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);

**UDITA** la discussione che qui sinteticamente si riporta:

*Il Sindaco, nell'introdurre l'argomento, ribadisce la sua opinione in ordine al carattere non positivo dell'istituzione dell'imposta di soggiorno, tuttavia evidenzia che ciò si rende praticamente necessario in vista dell'avvio dell'apertura della Villa Romana che richiede l'impegno di notevoli risorse, attesi i costi considerevoli di gestione; continua riferendo che anche l'entità dei proventi derivanti dalla bigliettazione è ancora da quantificare, atteso che ogni visita potrà avere un numero limitato di persone e che anche il costo del biglietto di ingresso è da concordare con la Sovrintendenza; gli Uffici, pertanto, hanno rappresentato la necessità di garantire le risorse necessarie ma ribadisce che questa imposta non viene istituita volentieri; riferisce che anche gli albergatori hanno espresso disagio a causa dell'incidenza sulle prenotazioni già acquisite ma precisa che l'imposta si applicherà da aprile ad ottobre; continua stigmatizzando il fatto che il giorno di Natale non vi era a Positano nemmeno un ristorante aperto, assicurando al riguardo l'impegno dell'Amministrazione per risolvere il problema, auspicando in tal caso la collaborazione da parte delle categorie interessate;*

*Il Consigliere di Minoranza, Francesco Paolo Mascolo, si dichiara d'accordo sull'istituzione dell'imposta, anche se evidenzia che ciò è avvenuto con otto anni di ritardo, atteso che la Minoranza da anni ne aveva ribadito la necessità dell'istituzione; non concorda invece sulla destinazione dei proventi per far fronte alle spese di gestione della Villa*

romana, atteso che la stessa dovrebbe autofinanziarsi con l'introito dei biglietti di ingresso; tuttavia, ritiene ammissibile che il gettito dell'imposta possa essere utilizzato per la villa romana solo in questa prima fase di avvio della stessa, ribadendo che la Villa romana non può essere una gestione in perdita, auspicando, invece, che i proventi dell'imposta siano destinati a regime agli interventi per la destagionalizzazione, anche con la previsione di incentivi per le attività che decidano di rimanere aperti anche durante la stagione invernale;

Il Sindaco ribadisce le difficoltà relative alla possibilità di far fronte ai costi di gestione della Villa romana solo con i proventi derivanti dalla bigliettazione, anche perché, come già detto, la Sovrintendenza non è d'accordo sulla determinazione del costo del biglietto in misura elevata; riferisce che da una prima stima sommaria, e in attesa della precisa quantificazione, è possibile ritenere che per la prima fase di avvio siano necessari circa trecentomila euro, fermo restando che nel prosieguo della gestione potrà essere realizzato anche un guadagno, rinviando, per questo, ad un riesame della situazione in un prossimo futuro; ribadisce, inoltre, la validità della sua tesi in ordine alla opportunità che anche per Positano debba essere prevista la possibilità di istituire un'imposta di sbarco;

La Consigliera di Minoranza, Manuela Coccorullo, si dichiara favorevole all'istituzione dell'imposta di soggiorno, evidenziando come la Minoranza abbia sempre sostenuto la necessità dell'istituzione di tale imposta ma sostiene che occorre investire i proventi anche per interventi per risolvere il problema del traffico e per la realizzazione di bagni pubblici che ad esempio non sono presenti alla Chiesa Nuova; con riferimento al Regolamento per l'istituzione sostiene di non essere d'accordo sulle tipologie di esenzioni dalla tassa, non essendo previste per i disabili né per gli appartenenti alle Forze Armate; osserva che probabilmente si è operato in modo un po' frettoloso;

Il Sindaco risponde che il Consiglio Comunale può sempre apportare modifiche e comunque poi la Giunta determinerà le tariffe dell'imposta e per i disabili ci sarà l'esenzione così come per le Forze Armate, prevista dalla legge; in riferimento alla problematica dei bagni presso la Chiesa Nuova riferisce che gli stessi non sono stati realizzati a causa di un contenzioso con privati mentre sottolinea come gli interventi in favore dei disabili siano sempre stati all'attenzione di questa Amministrazione; Interviene il Consigliere Mascolo, il quale riferisce che le famiglie di bambini disabili sono costretti a pagare cifre esose per andare a scuola;

Il Sindaco risponde che è una circostanza di cui l'Amministrazione non ne è a conoscenza ma se ci si riferisce alla compartecipazione da parte degli utenti, questa è prevista dalle normative vigenti.

**ESAURITA** la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: Vespoli Luca)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 12 (dodici)**

**Voti contrari: 0 (zero)**

**Astenuti: 0 (zero)**

## **DELIBERA**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di istituire nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, l'imposta di soggiorno;
3. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: Vespoli Luca)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 12 (dodici)**

**Voti contrari: 0 (zero)**

**Astenuti: 0 (zero)**

### DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





**Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

**RILEVATO** che, ai sensi del medesimo articolo 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

**VISTO** l'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208;

**CONSIDERATO** che il Comune di Positano, a seguito della consistente riduzione dei trasferimenti statali/regionali e del fondo di solidarietà comunale ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che, pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

**RILEVATO**, altresì, che il Comune di Positano rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale e, pertanto, occorre investire in tale ambito, migliorando ed



offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie;

**RITENUTO**, pertanto, sentite ed informate anche, con nota prot. n. 14516 del 14.12.2017, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, fissandone al primo aprile 2018 la decorrenza dell'applicazione e, quindi, in data posteriore al sessantesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 27.07.2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

**DATO ATTO** che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere, in questa sede, all'istituzione nel Comune di Positano dell'imposta di soggiorno ed all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno il cui testo è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

**VISTO** l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

**ACQUISITO**, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 1 del 22.12.2017 (prot. n. 14855 del 22.12.2017), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);



Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**di DELIBERARE**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di istituire nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, l'imposta di soggiorno;
3. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;


Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**di DELIBERARE**

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 22 DIC 2017

**IL SINDACO**  
Michele De Lucia-





Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 21 dicembre 2017

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Giampiero Cicalese







**COMUNE DI POSITANO**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017*

## INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
4	TARIFFE
5	ESENZIONI
6	OBBLIGHI TRIBUTARI
7	DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
8	SANZIONI
9	FUNZIONARIO RESPONSABILE
10	CONTENZIOSO
11	NORME FINALI



**ARTICOLO 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 2  
ISTITUZIONE, APPLICAZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dall'01.04.2018.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Positano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

**ARTICOLO 3  
SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Positano, che pernottano, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4 ubicate nel territorio del Comune di Positano.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

3. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4.

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, provvedendo alla riscossione ed al successivo riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, assumono la funzione di agenti contabili. Gli agenti contabili sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.



#### **ARTICOLO 4 TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Le tariffe per i pernottamenti sono espresse al giorno per persona e sono commisurate e graduate con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e, quindi, del prezzo.

#### **ARTICOLO 5 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età. Tale esenzione deve essere debitamente documentata ai soggetti responsabili degli obblighi tributari.

#### **ARTICOLO 6 OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Positano, entro il giorno 30 del mese di novembre, di norma, attraverso il portale dell'imposta di soggiorno, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo dal primo aprile al 31 ottobre, nonché il numero di notti di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'imposta dovuta mensilmente per il periodo dal primo aprile al 31 ottobre trascorso e gli estremi dei versamenti mensili della medesima imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.

3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 devono:

- a) riscuotere dai soggetti passivi indicati nell'articolo 3, comma 1 l'imposta di soggiorno, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia). L'imposta di soggiorno riscossa può essere riscontrata, in alternativa, all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato in favore dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri;
- b) versare mensilmente al Comune di Positano, entro il giorno 16 del mese successivo, l'imposta di soggiorno dovuta per l'intero mese trascorso mediante il



modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 (modello F24) inserendo nella sezione "IMU e altri tributi locali", tra l'altro, il codice tributo "3936", il codice catastale del Comune di Positano (G932) e l'anno cui si riferisce il versamento. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta;

- c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura. Tale obbligo di pubblicazione sussiste anche per i canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
- d) richiedere l'esibizione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1 della documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) comunicare al Comune di Positano, nei termini di cui al precedente comma 2, le generalità complete dei soggetti passivi che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- f) esibire e rilasciare al Comune di Positano atti e documenti comprovanti le dichiarazioni annuali dell'imposta rese, l'imposta riscossa, i versamenti effettuati al Comune e la documentazione prevista dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- g) trasmettere, quali agenti contabili, al Comune di Positano, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le dichiarazioni/documenti rilasciati dal cliente e previste dall'articolo 5 per l'esenzione dall'imposta di soggiorno e tutta la restante documentazione necessaria per rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite modalità di versamento dell'imposta di soggiorno diverse o ulteriori rispetto a quella prevista dal precedente comma 3, lett. b).

#### **ARTICOLO 7**

#### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Per l'accertamento, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, nonché del recupero dell'imposta, il Comune potrà:

- a) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari agli uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti;
- b) invitare i soggetti passivi e i soggetti responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- c) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Le somme complessivamente accertate dal Comune, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
5. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni anno.
7. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta di soggiorno quando l'ammontare da rimborsare risulti pari o inferiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni anno.
8. Eventuali accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive per verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6 sono disposti dal Comando di Polizia Municipale.

#### **ARTICOLO 8 SANZIONI**

1. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 3, lett. c) da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
4. Per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 2 primo periodo da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
5. Per la mancata restituzione dei questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, da parte dei soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 3, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.



**ARTICOLO 9  
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.

**ARTICOLO 10  
CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 11  
NORME FINALI**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.





ALLEGATO B

COMUNE DI POSITANO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0014855 - 22.12.2017  
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Comune di Positano

VERBALE N. 1 DEL 22.12.2017

**PARERE SULLA ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

Il sottoscritto Dott. Umberto Dei Prete, revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017

**Premesso**

Che in data 21.12.2017 lo scrivente Revisore ha ricevuto dall'area economica finanziaria la proposta di istituzione dell'imposta di soggiorno con relativo regolamento per l'applicazione della stessa.

Che a norma dell'art. 239 comma 1 n.74 del TUEL, il Collegio dei Revisori è tenuto a rilasciare parere in merito.

Che, come si rileva dalla proposta di delibera del Consiglio Comunale, l'Ente rientra nelle disposizioni del D. Lgs 14 marzo 2011 n. 25 rientrando nelle località turistiche che possono istituire l'imposta di soggiorno destinando il relativo gettito a *finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.*

**Considerato**

- La modifica legislativa di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- Che il Comune di Positano nell'ottica di garantire gli attuali livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che, pertanto, così come evidenziato nella proposta in oggetto, si rende necessario l'istituzione dell'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;
- Che la deliberazione in esame sarà trasmessa al MEF ai sensi dell'art. 13, co 154 del D.L.20/2011 e s.m.i.;

**Visto**


- Il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
- I pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.
- La decorrenza dell'imposta fissata al primo aprile 2018, nel rispetto della normativa di legge ossia 60 giorni dalla data di esecutività della successiva deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 delle legge 27.07.2000 n. 212.



Per quanto sopra riportato, il revisore unico **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, all'approvazione dell'istituzione dell'imposta di soggiorno nei limiti disposti dall'art. 4 del D. Lgs 14.03.2011 n. 23 ossia nella misura massima di euro cinque per notte di soggiorno, invitando codesta amministrazione a pubblicizzare secondo quanto previsto dalla normativa.

Frattamaggiore, 22.12.2017

Il Revisore Unico

Dott. Umberto Del Prete





---

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
F.to Michele De Lucia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Alberto De Stefano

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it) il giorno 15.01.2018 con il numero ...<sup>84</sup>..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 15.01.2018

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Angelo Vito Marrone

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,*

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.12.2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).*

*Dalla Residenza Comunale, li 15.01.2018*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

Positano, li 15 GEN 2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

*Dott. Luigi Calza*